

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 7 gennaio 2019



## STP

Italia Oggi Sette	07/01/19	P. 14	LA STP PERDE APPETIBILITA' FISCALE	STROPPA VALERIO	1
Italia Oggi Sette	07/01/19	P. 14	UN CAPOSALDO DEL DIBATTITO: IL REDDITO È DA CONSIDERARSI DI IMPRESA		3

## FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sole 24 Ore	07/01/19	P. 1	E-FATTURA. PA E PRIVATI, FLUSSI ANCORA DISALLINEATI	FARINA ROSARIO	4
Sole 24 Ore	07/01/19	P. 16	"E-FATTURA24" RISPOSTE IMMEDIATE AI PROFESSIONISTI		6

## FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	07/01/19	P. 1	PROFESSIONI AL TEST DELLE INCOMPATIBILITA' PER LA FLAT TAX AL 15%	GAVELLI GIORGIO	7
-------------	----------	------	---	-----------------	---

## GRANDI OPERE

Corriere Della Sera	07/01/19	P. 1	GRANDI OPERE: SPESO IL 4% DEI 150 MILIARDI GIA' PRONTI	GABANELLI MILENA	10
---------------------	----------	------	--	------------------	----

## ILLECITO PROFESSIONALE

Sole 24 Ore	07/01/19	P. 7	STOP ALLA PRESCRIZIONE PER L'ILLECITO DISCIPLINARE		13
-------------	----------	------	--	--	----

## PRIVACY

Italia Oggi Sette	07/01/19	P. 4/5	LA PRIVACY IN FORMATO EUROPEO E' UN CANTIERE ANCORA APERTO	CICCIA MESSINA ANTONIO	14
-------------------	----------	--------	--	---------------------------	----

## REVISORI DEI CONTI

Sole 24 Ore	07/01/19	P. 19	REVISORI DEI CONTI, AI NUOVI COMPENSI SERVE LA DELIBERA	P.RUF.	17
-------------	----------	-------	---	--------	----

## DERIVATI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	07/01/19	P. 24	LA MINA DEI DERIVATI NEI CONTI DELLE BANCHE	CAZZI IVO	18
--	----------	-------	---	-----------	----

## CYBERSECURITY

Sole 24 Ore	07/01/19	P. 9	L'ARMA PER TUTELARE I DATI E' UNO STAFF BEN PREPARATO	Valeria Uva	19
-------------	----------	------	---	-------------	----

L'Agenzia delle entrate interviene sulle società tra professionisti: addio alla neutralità

# La Stp perde appetibilità fiscale

## Qualsiasi operazione realizza plusvalenze tassabili

Pagina a cura  
DI VALERIO STROPPA

**F**isco pesante per chi vuole trasformare lo studio in una società tra professionisti (Stp). Quale che sia l'operazione straordinaria prescelta, si realizzano plusvalenze tassabili. E in caso di conferimento scatta anche l'imponibilità Iva per gli asset trasferiti, dal momento che questi non costituiscono un'azienda secondo la definizione civilistica. Con le risposte a interpello nn. 107 e 125, pubblicate lo scorso mese di dicembre, l'Agenzia delle entrate chiude definitivamente le porte alla neutralità fiscale per tutti i professionisti che intendono far evolvere lo studio (individuale o associato) in una Stp.

L'operazione rimane possibile, certo, ma la variabile fiscale non la incentiva di sicuro. Nei casi affrontati negli interpelli, l'amministrazione finanziaria ha tuttavia ribadito che lo studio non può essere considerato alla stregua di un'impresa commerciale. Fino al momento della trasformazione/conferimento,

infatti, si è nel campo del lavoro autonomo, anche in caso di esercizio dell'attività nella forma di associazione professionale. Con l'aggiunta del fatto che il contribuente determina il proprio reddito fiscale secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali (criterio di cassa invece che competenza).

Per queste ragioni, non risultano applicabili i regimi di neutralità previsti per la trasformazione societaria dall'articolo 170 Tuir e per il conferimento di aziende dall'articolo 176 Tuir. Di conseguenza, poiché il soggetto conferente è un lavoratore autonomo, per determinare l'emersione delle plusvalenze imponibili si deve fare riferimento agli articoli 9 e 54 del Tuir. Nel caso dei beni strumentali, l'importo sarà pari al differenziale tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato del cespite (in assenza di corrispettivo va preso a riferimento il valore normale).

Per i beni diversi da quelli strumentali, invece, dovrà essere considerato corrispettivo conseguito il valore normale dei cespiti assegnati alla Stp,

che concorrerà quindi a formare reddito di lavoro autonomo in capo al professionista. Medesimo trattamento per i crediti.

La disequazione tra studio associato e impresa vera e propria viene riaffermata dall'Agenzia anche sul fronte dell'Iva.

Nell'interpello risolto con la risposta n. 125, infatti, un odontoiatra intendeva conferire la sua intera attività in una Stp-srl, di cui sarebbe diventato socio al 50%. Il conferimento avrebbe riguardato anche i beni materiali (arredi d'ufficio, impianti, strumenti, computer), i beni immateriali (software, costi pluriennali, clientela, avviamento), le obbligazioni in essere (contratto di affitto, utenze, dipendenti, collaboratori) e i crediti, senza soluzione di continuità. Da qui la richiesta del contribuente di applicare l'articolo 2, comma 3, lettera b) del dpr n. 633/1972, che non considera cessioni di beni «i conferimenti in società (...) che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda».

Negativo, però, il riscontro delle Entrate. Secondo l'ufficio, il conferimento dello studio dentistico non è fuori

campo Iva, in quanto il complesso dei beni trasferiti non può essere qualificato nel suo complesso come azienda, secondo la definizione data dall'articolo 2555 del codice civile.

Tale orientamento viene suffragato dall'amministrazione finanziaria con il richiamo a due sentenze della Cassazione, di cui una pronunciata dalle sezioni unite civili nel lontano 1967. In entrambi i casi i giudici di legittimità hanno affermato la predominanza dell'apporto intellettuale del professionista rispetto all'organizzazione dei beni materiali e immateriali. Va evidenziato però che non sono mancate negli anni pronunce di tenore contrario da parte della medesima Suprema corte.

Di conseguenza l'operazione rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 1 del dpr n. 633/1972, vale a dire tra le cessioni di beni rappresentate da «atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere», rendendo perciò dovuta l'Iva.

— © Riproduzione riservata —

### Trasformazione studio in Stp: le conseguenze fiscali

Riferimento	Fattispecie	Quesito	Orientamento
Risposta a interpello n. 125 del 5 dicembre 2018	Conferimento di uno studio professionale individuale in una Stp, nella forma di srl, già esistente	L'operazione è fiscalmente neutra?  L'operazione è fuori campo Iva?	No, l'operazione è fiscalmente rilevante, in quanto il conferente non esercita attività commerciale e quindi non può applicare l'articolo 176 del Tuir  No, poiché lo studio conferito non è qualificabile come un'azienda e quindi non si può applicare l'articolo 2, comma 3, lettera b) del dpr n. 633/1972
Risposta a interpello n. 107 del 12 dicembre 2018	Trasformazione di uno studio professionale associato in una Stp, nella forma di sas	In caso di trasformazione societaria l'operazione è fiscalmente neutra?  Qualora in alternativa si ricorresse al conferimento in una sas di nuova costituzione l'operazione sarebbe fiscalmente neutra?  Gli utili prodotti dalla Stp avranno natura di reddito d'impresa o di reddito da lavoro autonomo?	No, in quanto lo studio, equiparato civilisticamente a una società di fatto, non svolge attività commerciale, pertanto la conseguente trasformazione è fiscalmente assimilabile a un conferimento di beni  No, l'operazione è fiscalmente rilevante e il corrispettivo va determinato in base al valore normale dei singoli beni conferiti  Reddito d'impresa, in quanto la tipologia reddituale va correlata alla natura giuridica del contribuente (in questo caso società in accomandita semplice)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## Un caposaldo del dibattito: il reddito è da considerarsi di impresa

Fin dalla nascita delle Stp, avvenuta con la legge n. 183/2011 e poi resa operativa dal dm n. 34/2013, la variabile fiscale è stata una delle tematiche più controverse. Ciò in quanto i nuovi veicoli societari, specie se costituiti in forma capitalistica, presentano le caratteristiche giuridiche di una normale società commerciale (tipicamente soggette a Ires), ma svolgono tuttavia un'attività puramente intellettuale, propria delle libere professioni (tipicamente soggette a Irpef). Ma né la normativa primaria né quella secondaria hanno affrontato la materia tributaria, lasciando quindi spazio ai dubbi interpretativi.

Il dibattito circa lo status dei redditi prodotti dalle Stp e attribuiti ai soci professionisti non è solo un esercizio di dottrina. Le conseguenze sono infatti molteplici e significative. I compensi fatturati da uno studio professionale associato sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%, quelli delle società no. I primi determinano l'utile secondo

il principio di cassa, le seconde applicano il principio di competenza economica. Le aliquote d'imposta differiscono, in quanto progressive nel primo caso (dal 23 al 43%, più le addizionali locali, applicate per trasparenza in capo ai soci) e fisse nel secondo (24%, più l'Irap, applicate in capo alla società).

Le incertezze sul fisco hanno di fatto frenato per diversi anni la costituzione di Stp, anche perché era stata la stessa amministrazione finanziaria a fornire orientamenti contrastanti in passato. Con riferimento alle società tra avvocati costituite ai sensi del dlgs n. 96/2001, per esempio, l'Agenzia delle entrate aveva qualificato i profitti come redditi di lavoro autonomo (risoluzione n. 118/2003). Con riguardo a un'associazione di ingegneri costituita nella forma di Srl, ai sensi della legge n. 109/1994, l'ufficio si era tuttavia espresso per il reddito d'impresa (risoluzione n. 56/2006).

Dopo alcuni (falliti) tentativi di definizione della questione in via

legislativa, che andavano peraltro nella direzione di parificare fiscalmente le Stp agli studi associati, è stata la stessa Agenzia a tracciare la rotta con interventi di prassi, sollecitati in prevalenza da istanze di interpello poste dai contribuenti e ordini professionali.

In particolare, la «pietra miliare» che ha fissato il verdetto definitivo delle Entrate è stata posata con la risposta dell'8 maggio 2014, attraverso la quale la Direzione centrale normativa ha affermato che il reddito prodotto dalle Stp (che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o cooperative), deve considerarsi reddito di impresa. Tutto ciò nel presupposto che non assume rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano.

Tale soluzione è stata poi riaffermata nella risposta a consulenza giuridica n. 954/55 del 16 ottobre 2014 e, più recentemente, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018.



## *Un caposaldo del dibattito: il reddito è da considerarsi di impresa*

Fin dalla nascita delle Stp, avvenuta con la legge n. 183/2011 e poi resa operativa dal dm n. 34/2013, la variabile fiscale è stata una delle tematiche più controverse. Ciò in quanto i nuovi veicoli societari, specie se costituiti in forma capitalistica, presentano le caratteristiche giuridiche di una normale società commerciale (tipicamente soggette a Ires), ma svolgono tuttavia un'attività puramente intellettuale, propria delle libere professioni (tipicamente soggette a Irpef). Ma né la normativa primaria né quella secondaria hanno affrontato la materia tributaria, lasciando quindi spazio ai dubbi interpretativi.

Il dibattito circa lo status dei redditi prodotti dalle Stp e attribuiti ai soci professionisti non è solo

un esercizio di dottrina. Le conseguenze sono infatti molteplici e significative. I compensi fatturati da uno studio professionale associato sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20%, quelli delle società no. I primi determinano l'utile secondo il principio di cassa, le seconde applicano il principio di competenza economica. Le aliquote d'imposta differiscono, in quanto progressive nel primo caso (dal 23 al 43%, più le addizionali locali, applicate per trasparenza in capo ai soci) e fisse nel secondo (24%, più l'Irap, applicate in capo alla società).

Le incertezze sul fisco hanno di fatto frenato per diversi anni la costituzione di Stp, anche perché era stata la stessa amministrazione finanziaria a fornire orientamenti contra-

stanti in passato. Con riferimento alle società tra avvocati costituite ai sensi del dlgs n. 96/2001, per esempio, l'Agenzia delle entrate aveva qualificato i profitti come redditi di lavoro autonomo (risoluzione n. 118/2003). Con riguardo a un'associazione di ingegneri costituita nella forma di Srl, ai sensi della legge n. 109/1994, l'ufficio si era tuttavia espresso per il reddito d'impresa (risoluzione n. 56/2006).

Dopo alcuni (falliti) tentativi di definizione della questione in via legislativa, che andavano peraltro nella direzione di parificare fiscalmente le Stp agli studi associati, è stata la stessa Agenzia a tracciare la rotta con interventi di prassi, sollecitati in prevalenza da istanze di interpello poste dai contribuenti e ordini professionali.

In particolare, la «pietra miliare» che ha fissato il verdetto definitivo delle Entrate è stata posata con la risposta dell'8 maggio 2014, attraverso la quale la Direzione centrale normativa ha affermato che il reddito prodotto dalle Stp (che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o cooperative), deve considerarsi reddito di impresa. Tutto ciò nel presupposto che non assume rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano.

Tale soluzione è stata poi riaffermata nella risposta a consulenza giuridica n. 954/55 del 16 ottobre 2014 e, più recentemente, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018.



## E-fattura Pa e privati, flussi ancora disallineati

Restano disallineati i flussi e le procedure per le e-fatture verso la Pa e quelle tra privati. Solo sulle cause di rifiuto c'è un minimo passo avanti verso l'uniformità.

Farina e Santacroce — a.n.g. 16

Fattura elettronica

Le regole e i flussi sono duplicati con un aggravio di procedure che il Dl 119/2018 inizia parzialmente ad armonizzare mettendo un freno ai rigetti impropri da parte degli uffici della pubblica amministrazione

# L'e-fattura verso la Pa si allinea ai privati nelle cause di rifiuto dei documenti

Rosario Farina  
Benedetto Santacroce

**D**oppie regole e doppi flussi per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e tra privati. Sarebbe invece necessaria una perfetta sintonia tra i flussi: in questo senso il Dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018, cerca di porre rimedio almeno alle causali che consentono alla Pa di rifiutare le fatture elettroniche.

In particolare, l'articolo 15-bis della nuova normativa fa un importante passo in avanti nell'armonizzazione delle due discipline. Vediamo come.

### Il rifiuto della Pa

Il suddetto articolo modifica la legge n. 244/2007 di introduzione della fatturazione elettronica verso la Pa integrandola con la previsione delle «cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati». Questa novità assume particolare importanza tenendo conto che nel-

la fatturazione verso la Pa vengono mantenute, a differenza dei privati, le cosiddette «notifiche d'esito committente». Infatti per ogni fattura elettronica ricevuta la pubblica amministrazione entro il termine di 15 giorni può inviare una notifica di accettazione/rifiuto.

È emerso che spesso gli uffici della pubblica amministrazione utilizzano la procedura di rifiuto impropriamente non per evidenziare ad esempio l'inesistenza di un rapporto negoziale ma per richieste di rettifica relative ai prezzi o alle quantità di beni o servizi oggetto di cessione/prestazione che, per essere risolti, dovrebbero invece essere gestiti nell'ambito del normale contraddittorio esistente nei rapporti commerciali.

### Procedure disallineate

Le esigenze di armonizzazione del flusso verso la Pa rispetto ai privati non si limitano alle suddette notifiche. Anche diverso è il comportamento in caso di impossibilità di recapito da parte dello Sdi. Nel caso di privati il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web delle Entrate e il cedente/prestatore, a cui è notificato dallo Sdi una ricevuta di impossibilità di recapito, è tenuto a comunicare al suo cliente che l'originale della fattura è disponibile

in tale area. Nel caso in cui il cliente è la Pa, trascorsi 10 giorni dall'invio della notifica di mancata consegna, il Sdi invece invia al mittente un'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. L'attestazione è composta da un file zippato contenente la fattura originale e il file Xml di notifica sottoscritto elettronicamente che deve essere inoltrato telematicamente dal cedente all'amministrazione destinataria utilizzando altri canali (mail, Pec). Relativamente all'indirizzamento, la trasmissione della fattura elettronica verso la Pa è vincolata dalla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pa, mentre per i privati la trasmissione è possibile anche senza conoscere il codice destinatario in quanto il provvedimento consente al soggetto passivo Iva, attraverso la funzione di registrazione presso il sito delle Entrate, di scegliere la modalità di ricezione delle e-fatture.

Il cedente/prestatore nei confronti dei clienti privati che non sono registrati e non hanno fornito nessun dato per l'indirizzamento (Pec o codice destinatario) può utilizzare il solo codice convenzionale "000000" e in questo caso la fattura viene messa a disposizione dal Sdi nella loro area riservata del sito web delle Entrate

**Iter doppio anche nel caso di impossibilità di recapito dei documenti da parte dello Sdi**

con necessità dell'emittente di comunicare che l'originale del documento è a disposizione in tale area. A differenza della fattura elettronica verso i privati, nei confronti della Pa l'analogo codice fitizio "999999" può essere utilizzato solo se a fronte del codice fiscale del destinatario non esiste alcun codice destinatario nell'Indice della Pa. Conseguentemente de-

vono essere gestite nell'anagrafica cliente dei soggetti emittenti anche due codici destinatario di lunghezza diversa (6 caratteri per la Pa e 7 per i privati).

**I controlli**

Il diverso funzionamento del flusso verso la Pa determina controlli diversi da parte dello Sdi rispetto al flusso verso i privati. In tal senso

risulta determinante per l'emittente indicare quale è il formato prescelto nel campo 1.1.3 del tracciato "Formato Trasmissione" (FPR12 se il cliente è Pa, FPA12 se il cliente è privato). Un'altra differenza è quella relativa alla firma digitale delle fatture: mentre nei confronti della Pa è obbligatoria (attraverso le tipologie di firma CadES e XadES), nei rapporti tra privati è facoltativa.

## La numerazione non fa distinzioni tra destinatari

**Sdi e fatture tra privati**

**D** Come sarà possibile inviare allo Sdi una fattura elettronica indirizzata ad un privato se quest'ultimo è privo di posta elettronica certificata o codice univoco/destinatario?

**R** Nel caso in cui l'operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, la fattura verrà inviata al Sistema di interscambio inserendo il codice di default a sette zeri ("0000000"). Inoltre, il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sdi nell'area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate.

Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dove ricevere direttamente la fattura elettronica. Si tratta infatti di una possibilità, così come recentemente chiarito dall'agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di una Faq, di cui possono avvalersi tanto i consumatori finali perso-

ne fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali.

F.POLSINELLI E B.SANTACROCE

**Numerazione e Pa**

**D** La numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione deve essere tenuta distinta dalla numerazione nei confronti degli altri soggetti? In assenza di tale obbligo, considerato i tempi di risposta a disposizione della Pa riguardante il rifiuto o accettazione della fattura a lei pervenuta (15 giorni) e la gestione delle conseguenti risoluzioni del "problema", potrebbe essere opportuno tenere distinta la numerazione rispetto ai privati?

**R** Come recentemente chiarito dall'agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro organizzato a Roma dalla Fondazione Inarcassa il 7 dicembre scorso, non c'è bisogno di distinguere tra il numero progressivo della fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione e quello della fattura elettronica emessa nei confronti dei privati. Difatti, in base all'articolo 21, com-

ma 2, lettera b) del Dpr 633/1972, la fattura deve indicare tra i suoi elementi obbligatori «il numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Inoltre, come previsto dalla risoluzione 1/E/2013, dal primo gennaio 2013 non è più obbligatoria la numerazione progressiva per anno solare, ma è consentita qualsiasi tipologia di numerazione che garantisca l'identificazione della fattura anche con riferimento alla data di emissione.

Premesso ciò, la citata norma, in assenza di un puntuale riferimento circa la distinzione tra la numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione e quella delle fatture emesse nei confronti degli altri soggetti, è da ritenere generica. Di conseguenza, il contribuente oltre a scegliere il tipo di numerazione progressiva in base alle proprie esigenze, può, qualora risulti più agevole, adottare un registro sezionale dedicato alla pubblica amministrazione; l'importante è che sia rispettata la prescritta identificazione univoca.

In definitiva è da ritenere che la gestione di registri con sezionali distinti sia un'opportunità che va valutata dal contribuente al fine di ottenere una

gestione separata delle due modalità di gestione delle fatture.

F.POLSINELLI E B.SANTACROCE

**Iter e intermediario**

**D** È possibile usare un intermediario (programma di una software house) per fare le fatture, inviarle e ricevere la ricevuta, successivamente caricare la fattura e la ricevuta nel portale di un'altra software house per la gestione contabile e la conservazione sostitutiva? Quest'ultimo intermediario potrebbe anche occuparsi della ricezione, gestione contabile e conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto registrando il codice destinatario direttamente in fatture e corrispettivi?

**R** La risposta è affermativa: si possono utilizzare diversi intermediari per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, è possibile che un soggetto dotato di un software per la trasmissione delle fatture elettroniche, si affidi ad un'altra software house (ad esempio, quella del commercialista) per la ricezione, la contabilizzazione e la conservazione delle fatture attive e passive.

GIORGIO CONFENTE



**IL FORUM**

Tutte le risposte degli esperti ai dubbi dei lettori

Sul sito internet del Sole 24 Ore è possibile consultare le risposte degli esperti alle domande dei lettori sulla fattura elettronica. Chiusa - per il momento - la fase di inoltro delle domande, le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul giornale e online.

[www.ilssole24ore.com/forumfattura](http://www.ilssole24ore.com/forumfattura)

**L'E-BOOK**

È ancora disponibile online l'inserto in formato ebook dedicato alla fattura elettronica aggiornato al decreto fiscale (DI 119/2018, convertito nella legge 136) e alle Faq dell'agenzia delle Entrate



[www.ilssole24ore.com/ebook](http://www.ilssole24ore.com/ebook)

**LE INIZIATIVE DEL SOLE**

# «E-fattura24», risposte immediate ai professionisti

Online «E-fattura24», il sistema di aggiornamento continuo per i professionisti e le imprese dedicato alla fattura elettronica. Un prodotto innovativo che permette di avere una risposta immediata e restare aggiornati anche su archiviazione e conservazione dei documenti e, in generale, sulla digitalizzazione dei processi.

«E-fattura24» si trova all'indirizzo [www.e-fattura24.com](http://www.e-fattura24.com)

Il nuovo prodotto sistematizza la materia con schede di sintesi di tutte le fasi del processo, curate da un team di autori coordinati da **Benedetto**

**Santacroce**, aggiornate in tempo reale e corredate da approfondimenti periodici sulle novità normative e sulle problematiche applicative. **Focus** di «E-fattura24» è la sezione «**Casi e soluzioni**»: una rassegna delle casistiche relative a beni e servizi oggetto di fatturazione e delle relative soluzioni applicative, curate da **Pierpaolo Ceroli** insieme a un pool di professionisti. Si può inoltre accedere all'archivio dei quesiti risolti dell'Esperto risponde e degli altri quesiti inviati dai lettori e dai clienti alle diverse piattaforme del Gruppo 24 Ore.

I clienti avranno anche la possibilità di inviare i propri quesiti agli esperti. A corredo degli strumenti operati-

vi, la selezione di tutti i provvedimenti, compresi quelli dell'agenzia delle Entrate. «E-fattura24» consente l'accesso ai corsi e-learning dedicati al tema accreditati dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «E-fattura24» è venduto in **abbonamento per un anno**, fino al 31 dicembre 2019 ed è disponibile in **offerta lancio** a 99 euro (Iva esclusa).

Oltre agli articoli quotidiani del Sole 24 Ore, su **Norme & Tributi** tutti i lunedì e i giovedì ci sono pagine speciali dedicate alla fatturazione elettronica. Online si possono consultare le risposte degli esperti, al sito [www.ilssole24ore.com/forumfattura](http://www.ilssole24ore.com/forumfattura)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LE PROPOSTE**



«E-fattura 24» è il nuovo prodotto pensato per accompagnare professionisti e imprese alla fattura elettronica, con casi risolti, schede e corsi e-learning. [www.e-fattura24.com](http://www.e-fattura24.com)



# Professioni al test delle incompatibilità per la flat tax al 15%

## LA MANOVRA

Per accedere alla flat tax i professionisti devono prima verificare quali partecipazioni sono incom-

patibili: stop automatico alle associazioni, da valutare caso per caso il «peso» delle partecipazioni in altre attività. I primi esempi: in bilico potrebbero esserci commer-

cialisti e consulenti che hanno società di elaborazione paghe o il geometra socio dell'immobiliare. Attenzione anche alla scrittura delle nuove fatture.

**Gavelli** — a pagina 7

**La flat tax.** I primi esempi di situazioni incompatibili: no a studi associati, controllo puntuale per le attività «rilevanti»

# Regime forfettario, doppia verifica sulle partecipazioni

A cura di **Giorgio Gavelli**

**P**er entrare nel nuovo regime forfettario i professionisti dovranno prima superare lo sbarramento delle situazioni di incompatibilità. Lo stop alla tassa piatta del 15% prevista da quest'anno per le partite Iva scatta in caso di controllo (anche indiretto) ed esercizio di una attività «riconducibile», anche indirettamente, a quella condotta come professionista singolo. Ma sull'effettiva interpretazione di queste norme della Manovra 2019 (articolo 1, comma 55 della legge 145/2018) si stanno già interrogando i professionisti, sia chi è già in regime forfettario, sia chi può rientrarvi con la nuova soglia di 65mila euro. Certo, rispetto ai primi testi la flessibilità è maggiore: prima infatti qualsiasi partecipazione bloccava l'accesso, ma anche ora le

posizioni di confine potrebbero essere molte, e tutto dipenderà dai criteri interpretativi diffusi dalle Entrate.

Attualmente, le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:

- le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in società di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall'oggetto dell'attività. In passato (il riferimento era, allora, il regime dei «minimi») c'è stata un'apertura al socio accomandante «senza ingerenze» nell'attività (circolare 17/E/2012), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembra essere più «fuori» che «dentro»;
- le partecipazioni che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell'attività economica esercitata, in Srl e associazioni in partecipazione (da notare che non vengono citate Spa, società cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero

creare incompatibilità). Resta sempre fuori, presumibilmente, la società agricola, se non produce reddito d'impresa (risoluzione 27/E/2011).

Ma come declinare in concreto i due requisiti? Il controllo, anche indiretto, è nozione giuridica (articolo 2359 del Codice civile), che distingue due diverse figure («di diritto» e «di fatto») — non citate dalla disposizione sui forfettari — e che impone di considerare i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Se si optasse per un controllo «di diritto», l'applicazione sarebbe più semplice ma anche facilmente eludibile. È, quindi, probabile che l'interpretazione ufficiale si muova più verso il controllo «di fatto», puntando il soggetto economico, se non addirittura il titolare effettivo (Dlgs 90/2017). Questa informazione peraltro a regime sarà reperibile direttamente dal registro imprese. Se così fosse, ad esempio, al commercialista o al consulente del lavoro, soci di

maggioranza della società di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al controllo poiché, nella sostanza, non cambierebbe nulla e si potrebbe incorrere nel controllo indiretto.

Ancora più difficile da decifrare è la "ricongiungibilità" dell'attività svolta dalla struttura partecipata rispetto a quella del singolo che aspira al forfait. Qui un riferimento facile per l'interprete è presente nella stessa disciplina del regime di favore, con la differenziazione dei coefficienti di redditività basata proprio su una ripartizione dei codici Ateco per settore di attività. Ma

se questo fosse il criterio, l'incompatibilità sarebbe abbastanza estesa, nel senso che i gruppi selezionati per la redditività sono solo 9, con gli ultimi due (servizi intellettuali e finanziari e gruppo residuale) che comprendono tantissime attività, tra loro anche distanti. Ad esempio, il professionista potrebbe essere socio (anche di maggioranza) in una società immobiliare o in un ristorante, ma si troverebbe escluso partecipando in un'attività di servizi anche poco attinente; è il caso di un geometra socio maggioritario di una Srl di pubbliche relazioni o di traduzioni. Verrà predisposta una tabella differente, più rispondente allo sco-

po, magari esaminando i vari ordinamenti professionali per qualificare le attività «assimilabili» a quella principale? Difficile, ad oggi, immaginarlo. L'importante è che non si resti nel limbo dei principi (troppo) generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe riempire di contenuti in modo più o meno libero. Già perché il venir meno (retroattivamente: articolo 1, comma 74, legge 190/2014) dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento è una specie di "tsunami" tributario, e non è il caso di collegare effetti così rilevanti a questioni interpretative. In attesa dei chiarimenti, dunque, meglio essere prudenti.

### Come scrivere i documenti contabili

## Fatture (anche su carta) senza Iva e ritenuta d'acconto

**L**ingresso nel regime forfettario cambia anche il modo in cui scrivere le fatture.

Per individuare le nuove procedure occorre distinguere chi apre la partita Iva quest'anno da chi, invece, è già in attività ma proviene da un diverso regime, mentre chi si trova già nel forfettario "vecchio stile" deve solo proseguire come è già abituato.

Chi debutta come contribuente deve comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività (modello AA9/12), di voler scegliere il regime agevolato. Le prime fatture (che possono essere analogiche e non elettroniche) non riporteranno l'Iva né la ritenuta d'acconto, ma richiameranno la norma che disciplina il regime ai fini Iva (articolo 1, comma 58, legge 190/2014), oltre a quella che esonera il committente dall'applicare la ritenuta (comma 67). Va, invece, riportato l'eventuale contributo previdenziale integrativo di categoria. In più se la fattura è emessa per un importo superiore a 77,47 euro, è necessario apporre una

marca da bollo da 2 euro.

Più complesso è il caso del professionista già in attività che transita da quest'anno nel nuovo forfettario provenendo da altro regime. Per chi era già nel regime dei "minimi", e quindi era già abituato a non applicare l'Iva e a non subire ritenuta, il cambiamento, in buona sostanza, si limita alla modifica della norma di riferimento citata nella fattura.

Chi, invece, proviene da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alle prime fatture (che, normalmente, saranno cartacee), poiché con esse esercita il cosiddetto "comportamento concludente" ai fini dell'opzione. Di fatto le fatture andranno compilate senza Iva e ritenuta e con le stesse modalità di chi avvia l'attività da zero. In caso di errore si suggerisce di procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini per la liquidazione Iva. Oltre al problema della rettifica dell'Iva detratte ai sensi dell'articolo 19-bis2 Dpr 633/72 sui beni ammortizzabili (negli

ultimi 5 anni, 10 per gli immobili) e sui servizi non ancora ricevuti come i canoni di leasing anticipati, occorre gestire le varie situazioni transitorie. Se nel 2018 è stata emessa una fattura che viene incassata nel 2019, l'Iva è già esigibile al momento dell'emissione, per cui resta dovuta. Ai fini reddituali, nel passaggio dal regime ordinario (competenza) al regime forfettario (cassa) si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza. Anche nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario va evitata la duplicazione (o il salto) d'imposizione, combinando in questo caso le regole di "cassa pura" del forfait con quelle di "cassa aggiustata" del semplificato. La disciplina della ritenuta, invece, si individua al momento dell'incasso, per cui, se quest'ultimo avviene in costanza di forfait nel 2019, eventuali diverse indicazioni riportate nel documento emesso nel 2018 risultano fuorvianti, vanno bypassate e, possibilmente, corrette per tempo a cura dello stesso emittente.

### COSA CAMBIA

#### Il debutto

Chi apre la partita Iva quest'anno può manifestare l'intenzione di aderire al forfettario con la dichiarazione di inizio attività

#### Il nuovo ingresso

Il professionista già attivo ma proveniente da un altro regime fiscale aderisce al forfettario tramite l'emissione di fatture "allineate" a questo regime

#### Le nuove fatture

Vanno emesse senza Iva e ritenuta d'acconto ma con esplicito riferimento alle norme che consentono questo esonero

**LAVORO**

# Pesano anche i vecchi contratti

Le partecipazioni societarie non sono l'unica barriera di accesso al nuovo forfettario: contano anche i rapporti di lavoro dipendente attivi fino a due anni prima. In pratica il professionista non deve esercitare in modo prevalente la sua attività verso un datore di lavoro con cui appunto ha o ha avuto contratti. Una norma pensata per contrastare il fenomeno delle false partite Iva, attivate proprio per godere dei nuovi vantaggi fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli incroci ammessi e quelli vietati

Professionisti e partecipazioni azionarie: i casi ammessi, quelli vietati e i più in dubbio

**1 Commercialista**  
Socio di maggioranza in una Srl che svolge attività di consulenza societaria e tributaria

AMMESSO **VIETATO** DUBBIO

**2 Ingegnere**  
Socio di maggioranza in una Srl che svolge attività di docenza in materie tecniche

AMMESSO VIETATO **DUBBIO**

**3 Consulente del lavoro**  
Socio di maggioranza in una Srl che svolge attività di reclutamento personale specializzato

AMMESSO VIETATO **DUBBIO**

**4 Consulente informatico**  
Socio di maggioranza in una Srl che svolge attività di immobiliare di costruzione e compravendita

**AMMESSO** VIETATO DUBBIO



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

DATAROOM



## Grandi opere: speso il 4% dei 150 miliardi già pronti

di Milena Gabanelli e Fabio Savelli

I ripensamenti sui cantieri già finanziati con fondi dell'Unione Europea hanno messo in crisi le grandi imprese di costruzione. E dei 150 miliardi trovati in cassa il governo ha speso il 4 per cento.

a pagina 8

DATAROOM



Su [Corriere.it](http://Corriere.it) Guarda il video e leggi le inchieste di datajournalism curate da Milena Gabanelli nella sezione Dataroom sul sito del «Corriere della Sera»

# Quanto ci costa non fare le opere

I RIPENSAMENTI SUI CANTIERI GIÀ FINANZIATI CON FONDI DELL'UE HANNO MESSO IN CRISI LE GRANDI IMPRESE DI COSTRUZIONE E DEI 150 MILIARDI TROVATI IN CASSA IL GOVERNO HA SPESO IL 4%

di Milena Gabanelli e Fabio Savelli

**S**i fa presto a dire «fermiamo tutto e rifacciamo i conti», ma anche i ripensamenti hanno un costo: il tira e molla sulle opere in corso ha dato il colpo di grazia a un intero settore. Giugno 2018, s'insedia il nuovo governo e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli decide di stoppare i finanziamenti a tutte le grandi opere già in corso o programmate: dal tunnel del Brennero (appalti per un valore di 5,9 miliardi), alla pedemontana veneta (2,3 miliardi), dall'alta velocità Brescia-Padova (7,7 miliardi), al Terzo Valico tra Genova e Milano (6,6 miliardi), oltre alla Torino-Lione. Il ministro vuole rivedere il rapporto costi-benefici. Dopo sei mesi di conti, il 17 dicembre, ha scoperto che con il Terzo Valico (opera urgente, con cantieri aperti da anni) è meglio andare avanti.

Le altre opere, a parte la discussa Torino-Lione — dove in ballo ci sono i finanziamenti europei — a oggi sono ancora bloccate. Nel frattempo le imprese di costruzioni, che stavano già sul lastrico, sono a rischio fallimento.

### Le imprese in pre-fallimento

Da luglio a dicembre hanno fatto richiesta di concordato Astaldi, Grandi Lavori Fincosit di Roma, la Tecnis di Catania, e da ultimo la più grande cooperativa italiana, la Cmc di Ravenna. Per Condotte è andata peggio: è finita in amministrazione straordinaria per

evitare la liquidazione degli asset. Operai, manovali, carpentieri, ingegneri, geometri: zero. Al lavoro non c'è più nessuno, perché nessuno viene più pagato. Quindici delle prime 20 imprese sono in stato pre-fallimentare o in forte stress finanziario perché le entrate previste sono bloccate, mentre le uscite nei confronti dei fornitori (che continuano ad accumularsi) costringono molti piccoli imprenditori a chiudere.

### Anas con l'acqua alla gola

Parliamo di aziende il cui destino dipende da quanto «strette» sono le relazioni politiche, quasi tutte con guai giudiziari, indebolite dai tempi ingiustificabili della burocrazia e dalle modalità delle gare, dove spesso vince chi fa il prezzo più basso, obbligando le imprese in sub-appalto a tirarsi il collo.

L'esito complessivo è che nessuno rispetta le scadenze, i rimpalli di responsabilità finiscono nei tribunali in contenziosi senza fine con enormi richieste di risarcimento alle stazioni appaltanti pubbliche. La più grande, Anas, che proprio a causa dei ritardi ha cancellato solo nel 2018 circa 600 milioni di euro di lavori, deve ora affrontare le rivalse economiche delle imprese, che a loro volta sono esposte con banche e fornitori. Alla fine le richieste vengono soddisfatte al 10-15% con ritardi mostruosi che uccidono le aziende dell'indotto. Mentre il fondo rischi da contenzioso di Anas di circa 9 miliardi serve a gestire i contraccolpi giudiziari, i costi di ri-cantierizzazione da parte di altri contractor sono quantificabili in un 20% secco

in più del prezzo pattuito. Il corollario è quello del crollo dei bandi di gara pubblici (meno 67% nell'ultimo anno e mezzo), per cui oggi Anas si trova priva di autonomia finanziaria se esce dal perimetro di Ferrovie dello Stato. La sua sopravvivenza è appesa agli iter lunghissimi dei finanziamenti pubblici che partono dai Consigli dei ministri e transitano per mesi nelle commissioni parlamentari.

### Il peso della burocrazia

Alla difficoltà di realizzare progetti approvati (300 sono le opere incompiute), si aggiungono i 21 miliardi bloccati sulle grandi opere in corso, e il fatto che negli ultimi tre anni oltre 10 miliardi di investimenti in infrastrutture, messi nero su bianco, non sono partiti. Tutto questo trascina inquantificabili costi occulti e il risultato è che le grosse imprese del settore stanno andando fuori mercato, 418 mila potenziali posti di lavoro sono saltati, mentre 120 mila aziende sono fallite.

L'agenzia di rating Standard&Poor's l'ha appena definito «l'anno nero delle costruzioni». La causa principale è nel mostro a cinque teste della burocrazia, e qualcuno punta il dito contro il nuovo codice degli appalti che ha introdotto ulteriori controlli sulle imprese sottoponendole al visto preventivo dell'autorità anti-corruzione. La patente di legalità però è inevitabile perché le infiltrazioni malavitose sono talmente ramificate da toccare decine di sub-fornitori. Sarebbe invece il caso di accendere un faro sul ruolo del Cipe. Il comitato interministeriale per la programmazione economica alle dirette dipendenze di Palazzo Chigi, che dovrebbe fungere da distributore delle risorse, ma viene interpellato per ogni modifica progettuale anche quando il costo dell'opera resta immutato. Ogni passaggio «costa» 6-8 mesi.

### Mancano i soldi?

Il governo ha trovato in cassa 150 miliardi di sponibili già stanziati, di cui è stato speso

meno del 4%. Soldi immediatamente utilizzabili grazie a un accordo con la Banca europea degli investimenti.

Ci sono 60 miliardi destinati al Fondo Investimenti e sviluppo infrastrutturale; 27 miliardi del Fondo sviluppo e coesione; 15 miliardi di fondi strutturali europei; 9,3 miliardi di investimenti a carico di Ferrovie dello Stato che controlla l'altra grande stazione appaltante del Paese, Rfi, Rete ferroviaria italiana; 8 miliardi di misure per il rilancio degli enti territoriali; 8 miliardi per il terremoto; 6,6 miliardi nel contratto di programma dell'Anas. Ma il governo ha preferito fermare tutto, e attingere da lì i fondi per la riforma delle pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax per le partite Iva.

### Sacrificati gli investimenti

Nel negoziato con la Commissione Ue sono stati proprio gli investimenti a essere sacrificati. L'impostazione complessiva prevede ancora 15 miliardi nei prossimi tre anni per le grandi opere, ma al 2019 è stato sottratto un miliardo per destinarlo come copertura di altre misure, togliendo solo a Ferrovie dello Stato circa 600 milioni. I costruttori per stare a galla hanno iniziato la corsa disperata a vincere maxi commesse all'estero, per arricchire i portafogli-lavori e godere di maggiore credibilità verso le banche, il mercato, le agenzie di rating. Spesso propositi di lungo termine che finiscono per appesantire i conti (già in rosso) quando c'è da anticipare il costo di alcune opere. Alla fine il rischio è quello di spianare la strada all'ingresso in Italia dei grandi general contractor europei e cinesi che hanno le spalle finanziarie più larghe per assorbire cambi di programma e ripensamenti con la conseguenza però di creare minore occupazione. Dalla francese Vinci (40 miliardi di fatturato) al colosso China State Construction Engineering. Basti pensare che la nostra più grande impresa di costruzioni, la Salini Impregilo, ha un fatturato di 6,3 miliardi (dato 2016). © RIPRODUZIONE RISERVATA



**21** miliardi di € bloccati per le opere in corso

**10** miliardi di € investimenti in opere approvate e mai partite negli ultimi 3 anni



**418** mila potenziali posti di lavoro persi



**120** mila aziende fallite negli ultimi 10 anni

**Le imprese in difficoltà**

Tra le prime 20 per fatturato (milioni €)

Astaldi	3.004	Concordato preventivo
Condotte	1.315	Amministrazione straordinaria
CMC	1.063	Richiesta di concordato con riserva
Trevi	617	Difficoltà finanziarie
Grandi Lavori Fincosit	457	Concordato in bianco
Unieco	273	Liquidazione coatta amministrativa

Fonte: elaborazione del Corriere della Sera

**Le principali opere bloccate da giugno**

● Valore appalti (miliardi di €)



**I fondi a disposizione del governo**  
miliardi di euro

**150** miliardi di euro stanziati per infrastrutture per i prossimi 15 anni

Spesi meno del **4%**



\* sbloccato il 17 dicembre  
\*\* Rischio di perdere 4,3 miliardi di finanziamento Ue

**Gli ostacoli per i cantieri**

- Dipendenza dalla politica
- Tempi ingiustificabili della burocrazia
- Bandi di gara al massimo ribasso
- Infiltrazioni mafiose
- Contenziosi
- Guai giudiziari

Corriere della Sera - Infografica/Orietta Gnani

IN BREVE

LA SENTENZA

## Stop alla prescrizione per l'illecito disciplinare

Anche la prescrizione dell'illecito disciplinare, al pari di quello penale, è interrotta da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento. Ma questo non può tuttavia durare più di dieci anni.

La Corte di cassazione (con la sentenza 29906 pubblicata il 20 novembre 2018) respinge il ricorso del notaio incolpato bocciando la sua tesi sull'impossibilità di estendere al "rito" disciplinare le stesse regole previste per i reati dal Codice penale. Ma il ricorrente raggiunge comunque il suo scopo, visto che i giudici cancellano la decisione impugnata perché l'illecito era estinto per prescrizione.

Alla base della sanzione economica, di 3 mila euro, inflitta al professionista, c'era la compravendita di un immobile andata in porto nel maggio 2008 malgrado un'ordinanza di sospensione dei lavori già trascritta. Il notaio non era entrato nel merito dell'addebito, ma aveva contestato la decisione della corte territoriale di considerare utile all'interruzione del termine della prescrizione una sentenza della Cassazione, senza tenere conto che per la legge notarile sono utili a fermare gli "orologi" solo le decisioni che applicano una sanzione disciplinare. E non era il caso del verdetto della Suprema Corte che si era limitata a cassare con rinvio una precedente sentenza della Corte d'appello.

La Cassazione precisa invece che, analogamente a quanto avviene nel settore penale, la prescrizione è interrotta da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento sia di conferma sia di modifica dell'entità della pena, visto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento a perseguire l'illecito di carattere disciplinare. Nello specifico la sentenza dei giudici di piazza Cavour aveva inciso sul trattamento sanzionatorio ed era utile a fermare il corso della prescrizione.

Ma l'esito finale è comunque soddisfacente per l'incolpato, perché la durata del procedimento disciplinare, come previsto dalla stessa legge notarile, non può sfiorare i dieci anni a prescindere dalle "interruzioni". È dunque cancellato il fatto contestato il 20 maggio del 2008.

— **Patrizia Maciocchi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimenti e provvedimenti che mancano all'appello per adeguarsi al Rgpd 2016/679

# La privacy in formato europeo è un cantiere ancora aperto

Pagine a cura di ANTONIO CICCIA MESSINA

Lo stato avanzamento lavori, al 31 dicembre 2018, della privacy a tinte europee evidenzia, tra le cose fatte, la cernita delle disposizioni di codici deontologici e delle autorizzazioni generali compatibili con il Regolamento generale Ue n. 2016/679 sulla protezione dei dati (Rgpd); mentre sono ancora in lavorazione una serie di adempimenti e provvedimenti, tra cui le misure di garanzia in ambito sanitario oppure le semplificazioni per le piccole e medie imprese e così via.

La sensazione è quella che si prova quando si pensa che sia meglio costruire da zero, cioè dalle fondamenta, piuttosto che ristrutturare un edificio, cercando di conformare nuovi manufatti su un impianto esistente.

Questa la situazione: ventidue anni di normative primarie e secondarie, provvedimenti del garante, giurisprudenza di autorità giudiziarie italiane ed europee, tutti da passare al setaccio della compatibilità con il nuovo Rgpd.

È un lavoro che tocca in primo luogo al Garante per la protezione dei dati, e in seconda battuta a tutti gli operatori pubblici e privati. Superata la disillusione nei confronti del legislatore che, laddove non ha creato problemi, ha rimesso la soluzione concreta dei problemi al Garante, bisogna rimboccarsi le maniche e costruire il nuovo sistema giuridico della privacy.

Siamo di fronte a un enorme puzzle, con le tessere sparpagliate di qua e di là: regolamento Ue 2016/679, codice della privacy modificato dal decreto legislativo 101/2018, il decreto legislativo 101/2018 stesso nelle parti di autonomia regolamentazione, altre leggi di settore. E non basta.

Sotto la parola «privacy» c'è scritto a caratteri cubitali: «Lavori in corso».

Nel cronoprogramma delle opere sono arrivati a un (precaro) traguardo le attività di verifica delle autorizzazioni generali e dei codici di deontologia e buona condotta, da cui scaturiranno provvedimenti di conferma delle parti compatibili con il regolamento Ue.

Le lavorazioni in itinere riguardano, oltre al resto, regole deontologiche, linee di indirizzo, provvedimenti contenenti misure di garanzia. La maggior parte dell'attività (si vedano le tabelle) pesa sulle spalle del Garante della privacy.

All'autorità di piazza Venezia spetta promuovere le regole deontologiche in settori delicatissimi (dai rapporti di lavoro alla ricerca scientifica, ai trattamenti delle pubbliche amministrazioni); la scrittura delle misure di garanzia per i trattamenti di dati sanitari, genetici e biometrici; la stesura delle norme regolamentari di procedura per il settore dei reclami e delle sanzioni.

Tra gli altri si staglia il compito di assicurare semplificazioni per le piccole e medie imprese: in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce (la nozione europea riguarda i soggetti con meno di 250 dipendenti e con giro di affari fino a 50 milioni di euro), il Garante per la protezione dei dati personali dovrà promuovere, con lo strumento delle linee guida, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Le semplificazioni per le pmi salgono sul podio delle priorità dell'agenda.

La criticità è che mentre si attendono le regole di dettaglio, sono già operative le disposizioni generali.

Alla data del 25 maggio 2018 gli obblighi del titolare del trattamento, previsti dal Regolamento Ue 2016/679, sono diventati già operativi

in tutta la loro consistenza e portata, senza distinzioni relative alla dimensione del titolare del trattamento (salvo alcune ipotesi eccezionali, come i registri del trattamento, si veda l'articolo 30, paragrafo 5).

Il 2018 ha segnato, dunque, un traguardo e una ripartenza.

A raggiungere il traguardo è stato il Rgpd, nel senso che formalmente il regolamento europeo ha visto la luce; a riprendere la corsa è la tutela sostanziale della privacy, che, vede assegnarsi un'altra linea di arrivo.

Che si tratti di parole nuove o di parole vecchie in un vestito nuovo, l'importante è lo spirito.

Gli operatori economici devono rendersi conto che la funzione sociale dell'attività d'impresa passa attraverso la protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati; le pubbliche amministrazioni devono applicare le regole della privacy quali elementi fondamentali del principio del buon andamento e della imparzialità dell'attività amministrativa.

Senza queste «anime» il nuovo sistema normativo della privacy rischia di essere scambiato, da chi è superficiale, per un'accozzaglia di regole incomprensibili e la tabella degli adempimenti potrebbe essere spacciata, da chi è prevenuto, per un elenco di attività costose e inutili.

© Riproduzione riservata

*All'Autorità spetta promuovere le regole deontologiche in settori delicatissimi; la scrittura delle misure di garanzia per i trattamenti di dati sanitari, genetici e biometrici; la stesura delle norme regolamentari di procedura per il settore dei reclami e delle sanzioni*



## Lo stato avanzamento lavori al 31/12/2018 della privacy a tinte Ue

Adempimenti	Autorità competente	Agenda	Provvedimenti adottati
Valutazione di impatto privacy (art. 35 Rgpd)	Garante	Individuare i trattamenti soggetti a valutazione di impatto privacy	Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (Ue) n. 2016/679 (provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018)
Regole deontologiche (Articolo 6 lett. C); Articolo 6 lett. E); Capo IX Rgpd)	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche; consultazione pubblica; approvazione; pubblicazione in G.U.	
Misure di garanzia per dati genetici, biometrici e relativi alla salute	Garante	Adottare provvedimento recante misure di garanzia	
Garanzie per il trattamento relativo a condanne penali e reati	Ministro della Giustizia	Adottare decreto con misure di garanzia	
Misure di garanzia per trattamenti che presentano rischi elevati per esecuzione di compiti di interesse pubblico	Garante	Adottare provvedimenti di carattere generale	
Trattamenti dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi atti o documenti tenuti da soggetti pubblico	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche	
Trattamenti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche	
Trattamenti ai fini di statistica o di ricerca scientifica	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche	
Trattamenti nei rapporti di lavoro	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche	
Attività giornalistiche	Garante	Promuovere l'adozione di regole deontologiche	
Reclami al Garante	Garante	Adottare il regolamento sul procedimento relativo ai reclami	
Indirizzi per singoli settori	Garante	Adottare linee di indirizzo su misure tecniche e organizzative anche per singoli settori	
Piccole e medie imprese	Garante	Promuovere linee guida con modalità semplificate di adempimenti	
Sanzioni e provvedimenti correttivi	Garante	Adottare proprio regolamento sui procedimenti per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzioni	
Affari pregressi	Garante	Dare notizia degli affari pendenti per i quali i soggetti coinvolti possono dichiarare il loro persistente interesse	Avviso relativo ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste di verifica preliminare (pubblicato sulla G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018). Deliberazione n. 455 del 27 settembre 2018 - Indicazioni relative alle istanze che devono ritenersi comprese nell'ambito degli affari pregressi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato sulla G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018)

# Il peso maggiore sulle spalle del garante

## Lo stato avanzamento lavori al 31/12/2018 della privacy a tinte Ue

Adempimenti	Autorità competente	Agenda	Provvedimenti adottati
Codici deontologici (allegati al Codice della privacy)	Associazioni e organi rappresentativi /Garante	Sottoporre schemi di codici di condotta/ approvare i codici di condotta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A5, Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti</li> </ul>	In attesa di codice di condotta da proporsi a cura di associazioni o organismi di categoria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A7, Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale</li> </ul>	In attesa di codice di condotta da proporsi a cura di associazioni o organismi di categoria
Codici deontologici (allegati al Codice della privacy)	Garante /ministro della giustizia	Verificare conformità; il ministro della giustizia adotta decreto con le regole deontologiche revisionate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A.1. - Attività giornalistica</li> </ul>	Regole deontologiche - provv. n. 491 del 29 novembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.2. - Scopi storici</li> </ul>	Regole deontologiche - provv. n. 513 del 19 dicembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.3. - Scopi statistici in ambito Sistan</li> </ul>	Regole deontologiche - provv. n. 514 del 19 dicembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.4. - Scopi statistici e scientifici</li> </ul>	Regole deontologiche - provv. n. 515 del 19 dicembre 2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• A.6. - Investigazioni difensive</li> </ul>	Regole deontologiche - provv. n. 512 del 19 dicembre 2018
Autorizzazioni generali per il trattamento di particolari categorie di dati (ex dati sensibili)	Il Garante	Aggiornare i provvedimenti e pubblicare nuove versioni revisionate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione generale 1/2016</li> <li>• Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro</li> </ul>	Provv. n. 497 del 13 dicembre 2018 - consultazione pubblica
		Autorizzazione generale 2/2016 - Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale	Priva di specifiche prescrizioni (esula dalle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, dlgs n. 101/2018)
		Autorizzazione generale 3/2016 - Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose	Provv. n. 497 del 13 dicembre 2018 - consultazione pubblica
		Autorizzazione generale 4/2016 - Trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti	Priva di specifiche prescrizioni (esula dalle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, dlgs n. 101/2018)
		Autorizzazione generale 5/2016 - Trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari	Priva di specifiche prescrizioni (esula dalle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, dlgs n. 101/2018)
		Autorizzazione generale 6/2016 - Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati	Provv. n. 497 del 13 dicembre 2018 - consultazione pubblica
		Autorizzazione generale n. 7/2016 - Trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici	Non rientra tra quelle richiamate dall'art. 21, comma 1, dlgs n. 101/2018 e ha, pertanto, cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre 2018, ai sensi del comma 3 della citata disposizione
		Autorizzazione generale 8/2016 - Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici	Provv. n. 497 del 13 dicembre 2018 - consultazione pubblica
Autorizzazione generale 9/2016 - Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica	Provv. n. 497 del 13 dicembre 2018 - consultazione pubblica		
Autorizzazione cambio nome e cognome minori	Garante	Adottare provvedimenti generali	

# Revisori dei conti, ai nuovi compensi serve la delibera

## CONTROLLI

**Decisione consiliare necessaria ai professionisti che sono già in carica**

Aumentano i compensi dei revisori degli enti locali, ma per gli organi in carica occorre la delibera del Consiglio. Il 21 dicembre è stato infatti firmato il decreto interministeriale di aggiornamento dei limiti massimi dei compensi dei revisori degli enti locali, i cui importi sono bloccati dal 20 maggio 2005 (si veda il Sole 24 ore del 19 novembre 2018).

L'eventuale efficacia del provvedimento per i soggetti in carica richiede però l'adozione di apposita deliberazione da parte del consiglio dell'ente. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto stabilisce tuttavia che questo eventuale adeguamento del compenso non abbia effetto retroattivo.

L'articolo 241 primo comma Tuel stabilisce che con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni tre anni. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il compenso base può infatti essere maggiorato:

- sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica riportata nel decreto;
- sino ad un massimo del 10%

per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica indicata nel decreto.

Il decreto, che sarà in vigore dal primo gennaio 2019, adegua anche i parametri della spesa corrente e della spesa di investimento degli enti locali alle nuove medie di fascia desunte dagli ultimi rendiconti approvati riferiti all'anno 2017.

A dimostrare le criticità dell'attività del revisore dei conti degli enti locali (compensi, sistema di estrazione, ecc) è la fuga dal registro. Per il secondo anno di seguito cala infatti il numero dei professionisti che sceglie di abbandonare l'elenco tenuto dal ministero dell'Interno.


La nuova composizione per l'anno 2019, approvata nei giorni scorsi dal ministero dell'Interno con decreto del 20 dicembre, è formata da 15.548 professionisti, oltre 1.500 in meno rispetto a due anni fa (quasi 500 in meno rispetto all'anno scorso). Nel complesso gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti nelle regioni in cui vale il registro tenuto dal ministero dell'Interno sono 104.385.

Il registro è articolato su base regionale, ed è con riferimento a tale ambito che viene scelto l'organo di revisione. Le riduzioni più significative si sono registrate nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna Puglia e Toscana.

Non è riuscita dunque a invertire la tendenza la notizia del duplice aumento del limite dei compensi con decorrenza dal primo gennaio 2019.

— P. Ruf.  
 — A. Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Off Shore

# LA MINA DEI DERIVATI NEI CONTI DELLE BANCHE

a cura di **Ivo Caizzi**  
icaizzi@corriere.it

**D**opo aver definito nuovi criteri per i crediti deteriorati delle banche (soprattutto italiane) e affrontato con compromessi il problema dei deficit e debiti di Francia e Italia, con l'inizio del 2019 l'Unione europea si trova davanti le maxi esposizioni sui derivati speculativi di colossi del credito principalmente tedeschi, francesi e di altri Paesi nordici. Per avere un'idea, solo alla Deutsche bank di Francoforte sono attribuiti da varie fonti attivi illiquidi di secondo e terzo livello stimati intorno alla fantascientifica cifra di 48 mila miliardi di euro

Questi asset, non avendo quotazioni di mercato precise, spesso si vedono assegnato un valore dalla stessa banca che li possiede (e che può largheggiare). Per la prima volta, nel 2018, l'Autorità bancaria europea di Londra, guidata da Andrea Enria (nella foto, ora passato alla Vigilanza della Bce), ha considerato questi rischi di mercato negli stress test. E le varie Deutsche bank, Commer-

zbank, Société Générale, Bnp Paribas sono finite in fondo alla classifica (come le britanniche Lloyds, Barclays, Rbs in uscita dall'Ue per la Brexit). I grandi istituti di credito italiani, che occupavano le ultime posizioni avendo in carico masse di crediti deteriorati (stimati meno di mille miliardi in Europa), sono risaliti a livelli meno preoccupanti. I rischi dei derivati speculativi potrebbero poi risultare ancora più alti, se si facesse luce sullo «shadow banking», le attività finanziarie «nell'ombra» (per sfuggire ai controlli dei regolatori).

Il mese scorso la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, insieme ai loro ministri finanziari Olaf Scholz e Bruno Le Maire, hanno fatto passare — nell'Eurogruppo/Ecofin e nel summit Ue — un potenziamento

del Fondo salva Stati (Esm) in modo da estendere gli interventi in eventuali tracolli bancari.

L'obiettivo appare voler rassicurare i mercati. In concreto gli importi giganteschi degli attivi illiquidi non sembrano consentire di ripetere quanto accaduto con la crisi del debito greco, quando esposizioni di banche tedesche e francesi in Grecia furono di fatto trasferite a carico dei Paesi membri. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno avallato questa strategia franco-tedesca quando erano sotto la pressione della ricerca di un compromesso con Bruxelles sulla manovra di bilancio per il 2019. E hanno rinunciato anche alla Garanzia europea dei depositi, già decisa e mai attuata per l'opposizione tedesca e di altri Paesi nordici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cybersecurity

Le linee guida Iba (International bar association) per evitare gli attacchi informatici modulano le indicazioni in base alle dimensioni dell'attività - il training costante del personale è la chance migliore a disposizione dei piccoli studi

# L'arma per tutelare i dati è uno staff ben preparato

Pagina a cura di  
**Valeria Uva**

Il punto debole della tecnologia? Le persone. Anche negli studi professionali le strategie di difesa dagli attacchi informatici e dai furti di dati si basano - oltre che sulle protezioni tecnologiche - soprattutto sulla formazione del personale. Ed è proprio il training il capitolo più corposo delle linee guida per la cybersecurity negli studi legali elaborate dall'Iba (International bar association), l'associazione che riunisce i legali di tutto il mondo.

L'obiettivo di partenza è quello di tutelare le realtà professionali medio-piccole, compresi i singoli professionisti, che non hanno né la disponibilità economica né la preparazione tecnica per dotarsi di strumenti potenti in grado di fronteggiare gli attacchi degli hacker. «Gli studi più piccoli tendono a considerarsi bersagli minori di questi attacchi - si legge nel documento - ma al contrario gli hacker hanno proprio loro nel mirino perché sanno che le loro difese sono più facili da aggirare».

Anche per questo motivo le linee guida Iba suggeriscono agli studi legali (ma di fatto il consiglio si adatta a qualsiasi altra professione) di investire piuttosto nella formazione del personale, che ha costi più contenuti e risultati duraturi nel tempo.

Diffuse già in versione cartacea durante il congresso Iba a Roma in ottobre, ora le linee guida sono disponibili sul sito in versione "personalizzabile". Incrociando i dati relativi alla dimensione dello studio e

alla tipologia di intervento si può cioè ottenere uno schema su misura con i suggerimenti di azioni da intraprendere, sempre graduate a seconda della grandezza dimensionale. Ovviamente quello che per una piccola realtà è solo auspicabile, per una media struttura (che nel modello Iba equivale a uno studio con più di 40 persone) può diventare obbligatorio (si veda una sintesi degli interventi nella scheda rielaborata qui a fianco).

## L'enfasi sulla formazione

Secondo le linee guida il training del personale deve partire dall'uso corretto delle password, comprese quelle personali. Al di là delle raccomandazioni più ovvie sulla necessità di non trascriverle su fogli accessibili, o di evitare l'uso di nomi e dati personali per costruirle, il documento fornisce anche suggerimenti meno consueti. Al personale viene raccomandato innanzitutto di distinguere le password private da quelle di lavoro evitando il riuso su più siti. Se poi si deve accedere a un sito in modo solo occasionale meglio inventare una sequenza casuale di caratteri e puntare in caso di un secondo accesso sul reset, piuttosto che sulla memorizzazione.

Da tenere sotto controllo anche tutto ciò che viene postato dai professionisti o dai dipendenti sui social media. Non tutti realizzano, ad esempio, che persino le foto dell'ufficio possono fornire agli hacker (e non solo) una miniera di informazioni sulla dislocazione fisica degli spazi. Anche per quanto riguarda

**Da valutare la stipula di una polizza assicurativa che può coprire anche i danni da violazione privacy**

l'arrivo di mail sospette, il personale andrebbe istruito in dettaglio. Non solo con l'invito a non aprire allegati o cliccare su link pericolosi: lo studio potrebbe fare un passo avanti se chiedesse allo staff di non cancellare la mail ma di segnalarla magari creando un indirizzo dedicato. Questo permetterebbe agli esperti di analizzare meglio i rischi ma anche - si legge nelle note - «di capire come hanno fatto certe mail sospette a superare le barriere di sicurezza». Per verificare il grado di preparazione del personale si potrebbe anche simulare un test con una finta mail di phishing o sospetta. A costi contenuti.

## Le altre azioni

Decisamente abordabili anche per i piccoli studi le azioni di miglioramento delle password e di introduzione di autenticazioni multilivello (considerate indispensabili sulle applicazioni più comuni quali Gmail, Yahoo, LinkedIn etc). La creazione di una policy aziendale per la cybersecurity è un processo che secondo l'Iba dovrebbe essere risparmiato solo al professionista singolo, mentre a tutti si consiglia di proteggersi attraverso una polizza assicurativa che può aiutare a coprire le spese oltre che della perdita dei dati anche legate alla violazione della privacy, al contenzioso e alla diminuzione degli incassi. Così come tutti sono invitati a identificare quali dati sensibili sono trattati dallo studio e a quale livello di protezione. Ma in questo caso l'obbligo è già scritto nero su bianco nelle leggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LEGENDA:**

-  FACOLTATIVO
-  CONSIGLIATO
-  RICHIESTO
-  OBBLIGATORIO

**Precauzioni graduate**

Misure di sicurezza contro gli attacchi informatici indicate dalle linee guida Iba e modulate in base alla grandezza dello studio

TIPOLOGIA	PROFESSIONISTA SINGOLO	PICCOLO STUDIO (FINO A 20 PERSONE)	MEDIO STUDIO (DA 21 A 40 PERSONE)
<b>DOTAZIONE TECNOLOGICA</b>			
Utilizzo connessioni internet sicure			
Implemento conservazione e sistemi di recupero dati			
Criptare dati e strumenti			
Segmentare la rete			
Utilizzo dispositivi mobili sicuri			
<b>PROCESSI ORGANIZZATIVI</b>			
Implemento di username e password sicure abbinata ad autenticazione multipla			
Identificazione di dati sensibili e implementazione di protocolli di protezione			
Creazione di una policy per la cybersecurity in linea con i rischi individuati			
Sviluppo di piani per la continuità aziendale in caso di attacco			
Miglioramento del controllo rischi su fornitori e parti terze			
Polizza di responsabilità per la cybersecurity			
<b>CONTROLLI DI SICUREZZA</b>			
Elenco dei dispositivi ammessi e vietati			
Verifiche periodiche sulla vulnerabilità e sulla protezione			
Antivirus			
Controlli degli accessi da remoto			
Software di sicurezza per le app			
<b>LINEE DI CONDOTTA</b>			
Indicazioni sui pericoli nell'uso dei social media			
Segnalazione di qualsiasi attività sospetta sui computer (improvvisa apertura di finestre, mouse che si muove in maniera indipendente, mail non richieste)			
No all'apertura di allegati o link in mail non richieste			
Periodici incontri formativi sul phishing			
Policy aziendali con protocolli sull'uso di sistemi mail o cloud (quali Dropbox, OneDrive, Gmail, Yahoo etc.)			

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore sulle linee guida per la cybersecurity dell'International bar association (Iba)